

N. 03339/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00310/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 *cod.* *proc.* *amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Salvatori Dario, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio
eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Oberdan n. 5;

contro

il Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, Ufficio Territoriale del Governo,
in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81,
è per legge domiciliato;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del decreto del dirigente del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
del Ministero dell'Interno prot. n. 0011137 del 07.10.2013, notificato in data

04.12.2013, con il quale è stata rigettata l'istanza dell'odierno ricorrente volta ad ottenere gli ulteriori benefici previsti dalle leggi n. 244/2007 e n. 222/2007;

- nonché, per quanto possa occorrere, dei pareri del 18.11.2011 e del 29.11.2012 resi dalla Commissione Consultiva *ex d.P.R.* n. 510/99, nella parte in cui è stato espresso parere non favorevole alla concessione degli ulteriori benefici a favore del sig. Dario Salvatori (non conosciuti dal ricorrente ma citati nell'atto impugnato);

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 008520 del 03.09.2014, notificato in data 24.09.2014, con il quale è stata disposta la sospensione, con decorrenza immediata, del Decreto n. B/710/VT del 4 settembre 2003 con il quale era stato concesso al ricorrente un assegno vitalizio *ex l.* 407/1998;

- nonché, ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento e la documentazione depositata;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Viste le memorie depositate da entrambe le parti;

Visti gli artt. 55 e 60 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il primo referendario dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A. – Il ricorrente, figlio superstite del Sig. Salvatori Vincenzo, deceduto il 26.06.1991 a seguito di un evento criminoso, ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 0011137 del 07.10.2013, notificato in data 04.12.2013, con il quale è stata rigettata l'istanza del predetto volta ad ottenere gli ulteriori benefici previsti dalle leggi n. 244/2007 e n. 222/2007.

Deduce, a sostegno del gravame, le censure di *violazione e falsa applicazione della L. 302/1990 artt. 1 e 9 bis - del DPR 510/1999 artt. 9 e 10 – eccesso di potere per contraddittorietà; ingiustizia manifesta, illogicità manifesta*: concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito il Ministero dell'Interno, producendo documentazione.

C. – Alla camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2014 su istanza di parte ricorrente è stato disposto un rinvio al merito; successivamente l'Avvocatura dello Stato ha depositato ulteriore documentazione.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 03.09.2014, con cui è stata disposta la sospensione dell'assegno vitalizio ex l. n. 407/1998, deducendo le censure di *violazione e falsa applicazione della L. 302/1990 artt. 1 e 9 bis – della L. n. 407/1998 art. 2 - del DPR 510/1999 artt. 9 e 10 – eccesso di potere per contraddittorietà; ingiustizia manifesta, illogicità manifesta*: concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.

E. – In vista della trattazione dell'istanza cautelare, contestualmente proposta, la difesa erariale ha avverso il complessivo gravame con memoria difensiva, cui parte ricorrente ha replicato.

F. – Alla camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, co. 3, cod. proc. amm., della esistenza di eventuali profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, dandone atto a verbale, e la causa è stata posta in decisione.

G. – Ritiene preliminarmente il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., ed adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, stante l'integrità del contraddittorio e l'avvenuta, esaustiva, trattazione delle tematiche oggetto di giudizio; possibilità espressamente indicata alle parti costituite, dal Presidente del Collegio, in occasione dell'adunanza camerale fissata per la trattazione della predetta istanza cautelare.

Il ricorso è inammissibile, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Come recentemente statuito da questa Sezione con decisione che si condivide, e dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, “...*Da tempo le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che “le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione della speciale elargizione prevista dalla l. 20 ottobre 1990 n. 302, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr. Cass. civ., sez. un., 18 dicembre 2007, n. 26626 e già Id, 22 luglio 2003, n. 11377).*

Analogamente, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con una recente pronuncia, la n. 1137 del 6 settembre 2010, uniformandosi all'insegnamento delle Sezioni unite e richiamando altre decisioni del giudice d'appello (Cons. St, VI, 18 settembre 2009, n. 5618 e Id, 14 marzo 2006, n. 1338), ha ravvisato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per la carenza di potestà discrezionale, invero “circoscritta alla qualificazione dell'evento criminoso come riconducibile ad atti di terrorismo o di criminalità organizzata e dovendo considerarsi, peraltro, che nell'accertamento del requisito previsto dall'art. 1 punto b) L. n. 302 del 1990, l'amministrazione si limita ad attuare un accertamento di natura costitutiva”.

Anche la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è in questi anni adeguata all'enunciato principio (vd, fra le tante, Tar Salerno, I, 7 dicembre 2011, n. 1941; Tar Reggio Calabria, 15 dicembre 2010, n. 1687 e 25 marzo 2009, n. 191), dal quale anche questo Collegio ritiene di non doversi discostare..." (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 15 maggio 2014, n. 1245).

Nel caso in esame, peraltro, è stata già riconosciuta al padre del ricorrente la qualità di "vittima innocente della **mafia**", fattispecie per la quale le Sezioni Unite riconoscono pacificamente la giurisdizione del Giudice ordinario (v. Cass. civ., sez. un., n. 18 dicembre 2007, n. 26626 cit. e anche l'analoga sentenza n. 26627/2007).

Per tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e potrà essere riproposto dinanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 11 cod. proc. amm..

H. – Poiché il ricorso in esame viene deciso con la presente sentenza resa in forma semplificata, il Collegio, dovendosi pronunciare sulla domanda del ricorrente volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - non avendo l'apposita Commissione sedente presso questo Tribunale, allo stato, adottato alcuna decisione definitiva - ritiene che non sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per accogliere detta istanza, stante la rilevata manifesta inammissibilità dell'impugnativa.

Avuto riguardo alla definizione in rito e al peculiare oggetto della controversia, le spese di giudizio possono, tuttavia, essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Indica, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice ordinario.

Non ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014 con
l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente FF

Federica Cabrini, Consigliere

Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)